



COMUNE DI VERCELLI

UFFICIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DELLE AREE COMUNALI PER LA INSTALLAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE,
DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI EQUESTRI.

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 614 del 26.5.1986

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 3 - AREE COMUNALI
- ART. 4 - AREE PRIVATE
- ART. 5 - RICHIAMO ALLE LEGGI
- ART. 6 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI
- ART. 7 - DIVIETO DI OCCUPARE LE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE
- ART. 8 - RICONSEGNA DELLE AREE
- ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
- ART. 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 11 - ONERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 12 - SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE
- ART. 13 - TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ✓
- ART. 14 - IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

TITOLO II - SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ART. 15 - CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 16 - DOMANDA
- ART. 17 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI
- ART. 18 - PADIGLIONI DOLCIARI
- ART. 19 - ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE - COMMISSIONE
- ART. 20 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 21 - REQUISITI
- ART. 22 - ANZIANITA' DI FREQUENZA
- ART. 23 - ATTRAZIONI NOVITA'
- ART. 24 - PADIGLIONI D'ENTRATA
- ART. 25 - ORGANICO FUNZIONALE
- ART. 26 - INSERIMENTO GIOVANILE
- ART. 27 - SOCIETA', CONSORZI DI ATTRAZIONISTI, COOPERATIVE
- ART. 28 - INVIO DELLE CONCESSIONI
- ART. 29 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

- ART. 30 - APPRETTATEZZA
ART. 31 - IMPIANTO E SPIANTO NESTIERI
ART. 32 - LIMITAZIONI DEI SUCHI
ART. 33 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
ART. 34 - PERIODO DI FRANCHIGIA
ART. 35 - CONCESSIONE DELLE AREE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO
(ART. 7 LEGGE 337/68)

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERE

- ART. 36 - CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI ED AGLI
SPETTACOLI CIRCENSI
ART. 37 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
E PERIODI DI FRANCHIGIA
ART. 38 - OBBLIGHI E CONDIZIONI

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 39 - DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 34, 1° COMMA
ART. 40 - SANZIONI
ART. 41 - RICHIAMI

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto del penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione delle aree per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Sono considerati "spettacoli viaggianti" a norma dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, le attività spettacolari e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, indicate negli appositi elenchi ministeriali, ovvero i parchi di divertimento permanenti.

ART. 3 - AREE COMUNALI

Le aree comunali disponibili attrezzate a tale scopo sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Municipale e dalla stessa aggiornato con periodicità almeno annuale.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per gli altri scopi.

La concessione delle aree per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 viene disposta dal Sindaco o suo delegato dal quale dipende il servizio competente, sentiti gli Assessorati comunque interessati.

Le concessioni delle aree si intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi interessati.

L'Amministrazione Comunale di Vercelli è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e funzionamento delle singole attrazioni oggetto di concessione.

ART. 4 - AREE PRIVATE

Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'art.3 del presente Regolamento sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 5 - RICHIAMO ALLE LEGGI

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circhi equestri, parco di divertimento, etc., che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U. della Legge di P.S. 18.6. 1931, n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento 6.5. 1940, n. 635 e dalla Legge 18.3.1968, n. 337, fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 20.12.1928, al T.U. 27.7.1934, n. 1263, al D.P.R. 20.2.1954, n. 320 e dal D.P.R. 24.7.1977, n. 612.

ART. 6 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

L'Amministrazione Comunale determinerà preventivamente, d'intesa con le Associazioni di Categoria dello spettacolo viaggiante, la precisa durata di ogni manifestazione di cui al successivo art. 17 fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

In tutti gli altri casi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, in conformità alle norme del presente Regolamento.

ART. 7 - DIVIETO DI OCCUPARE LE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi divertimento etc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione pecuniaria determinata dall'Amministrazione Comunale nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con facoltà all'Amministrazione concedente, valutate le circostanze, di escludere l'esercente della concessione per un periodo di anni (tre).

ART. 8 - RICONSEGNA DELLE AREE

Nessuna modifica o alterazione potrà essere apportata all'area senza autorizzazione del concedente.

E' fatto comunque obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Ogni modificazione o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente e fatto salvo quanto specificatamente previsto al successivo art. 38, p.7, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art.153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n.148, prendendo in esame la possibilità di negare ulteriori concessioni, per il periodo di anni tre, all'inadempiente.

Le operazioni di nettezza del suolo pubblico, comprese quelle di asporto dei r.s.u. sono demandate all'Azienda Municipalizzata di Nettezza Urbana ed addebitate forfettariamente all'utente contestualmente al canone dovuto per il plateatico nel caso delle manifestazioni ricorrenti di cui all'art.17, ed anticipatamente, rispetto al momento dell'installazione della attrazione, in tutti gli altri casi.

ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o di eventi eccezionali che costringono il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.

L'autorizzazione può essere revocata anche quando nello svolgimento dell'attività si verificano o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rifiuto dell'autorizzazione stessa.

La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate ed in rapporto al mancato uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data fissata nella concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta, purchè il fatto non sia dovuto a motivo grave e tempestivamente portato a conoscenza, in difetto di tale adempimento sarà applicata una sanzione che prevede l'esclusione dalle concessioni per un periodo di 2 (due) anni.

ART. 11 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, etc., sono a carico del concessionario.

ART. 12 - SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli Agenti Municipali.

I titolari sono tenuti ad allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati dall'A.M.N.U. in prossimità delle aree da loro occupate.

Per l'allontanamento dei rifiuti gli interessati do-

vranno usare involucri di carta o plastica onde evitare che i medesimi si possano spandere all'interno dei contenitori. E' vietato il cumulo dei rifiuti all'esterno dei contenitori.

Il costo dell'involucro ed il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al contenitore sono di competenza dell'utente mentre l'asporto dei contenitori compete all'A.M.N.U.

Il costo di tale servizio sarà addebitato all'utente secondo quanto previsto al precedente art.8, ultimo comma.

ART. 13 - TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare l'area è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento, da effettuarsi nei termini ogni volta indicati, da parte dei singoli concessionari degli importi determinati dall'Amministrazione Comunale e dettagliatamente previsti per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quali anticipati acconti degli oneri tributari riguardanti specificamente la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, e, se del caso, l'Imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 14 - IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento e devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

TITOLO II

SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 15 - CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione:

- a) delle concessioni da rilasciare per le manifestazioni ricorrenti di cui al successivo art. 17, per le quali gli interessati dovranno presentare domanda almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno in cui dovranno iniziare la attività;
- b) delle concessioni da rilasciare per l'installazione delle attrazioni nei restanti periodi dell'anno, per le quali la domanda in questione dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui si intende ini-

ziare l'attività.

Non saranno prese in considerazione richieste che verranno oltre i predetti termini od in modo difforme da quanto stabilito dal presente Regolamento.

Alle disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, pur specificatamente emanate per la disciplina delle concessioni di aree per le manifestazioni ricorrenti; sono ugualmente soggette, per quanto applicabile, anche le concessioni di aree di cui al precedente punto b).

ART. 16 - DOMANDA

Nella istanza in bollo, da presentarsi al Sindaco, corredata dal Numero di Codice Fiscale, debbono essere indicati:

- a) generalità complete del richiedente, sua residenza ed eventuale altro recapito.
- b) periodo per il quale si richiede la concessione.
- c) precisa denominazione dell'attrazione da installare, risultante dall'autorizzazione Ministeriale (o dall'autorizzazione al commercio) e lo specifico contenuto della attrazione stessa.
- d) le precise dimensioni dell'attrazione (lunghezza e larghezza) nel massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto sulla superficie di impianto, oppure, se maggiore, la superficie comprensiva delle pedane perimetrali, ed, infine, a parte, le dimensioni della cassa (per le attrazioni di tipo circolare è sufficiente l'indicazione del diametro della massima sporgenza).
- e) dimensioni di ingombro della (e) carovana (e), dei carri attrezzi ed il loro numero.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi della Legge numero 337/68, o, per i padiglioni dolciari, fotocopia dell'autorizzazione al commercio debitamente rinnovata.

La mancata indicazione del N. di Codice Fiscale, di quanto richiesto ai punti a), b), c), d), e) del presente articolo e/o la mancata presentazione dell'allegato richiesto, rende nulla la domanda, in caso di accertata recidività.

ART. 17 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi come ricorrenti le seguenti manifestazioni:

- a) Il parco divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti per la festività patronale di S. Eusebio per il quale viene determinato, con apposito provvedimento deliberativo, l'organico funzionale di cui al successivo art. 25.
- b) Ogni altro parco divertimenti periodico eventualmente istituito dall'Amministrazione Comunale, d'intesa con le Associazioni di Categoria dello Spettacolo Viaggiante, con apposito provvedimento deliberativo nel quale dovrà essere contemplato anche il rispettivo organico funzionale di cui al successivo art. 25.

ART. 18 - PADIGLIONI DOLCIARI

I padiglioni dolciari, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei Parchi Divertimenti, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori del Parco Divertimenti ed inseriti nell'area e/o nelle immediate adiacenze del parco divertimenti stesso.

Essi soggiacciono a tutte le norme del presente Regolamento, in quanto compatibili, ed a quelle del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo gli abituali frequentatori dei mercati settimanali di Vercelli.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - COMMISSIONE

Per ogni concessionario dovrà essere presentata apposita domanda.

Il rilascio delle concessioni di cui al p.a) dell'art. 15 viene fatto dal Sindaco, o suo delegato, obbligatoriamente sentita la Commissione successivamente indicata, al fine di giungere ad una auspicabile intesa su tutte le questioni che al riguardo possono presentarsi.

La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, assistito dal responsabile dell'Ufficio competente, o suo delegato, dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato, dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica o suo delegato, e dai membri designati dalle Associazioni Sindacali di Categoria dello spettacolo viaggiante riconosciute a livello regionale per un massimo di n. 2 per ogni Associazione, di cui uno solo avente diritto al voto in caso di tale necessità.

I Componenti di cui sopra sono convocati dal Sindaco o suo delegato in tempo utile e comunque almeno 80 giorni prima dell'apertura del parco.

I lavori della Commissione sono in seduta aperta: chiunque è libero di seguirli senza diritto alla parola e di interferire: chi non ottempererà a tale disposizione sarà allontanato dalla sala della riunione.

Le decisioni della Commissione sono validamente adottate a maggioranza dei votanti, a parità di voti prevale il voto del Presidente: i rappresentanti non in possesso di delega della propria associazione non avranno diritto di voto: le decisioni saranno validamente adottate anche se i rappresentanti sindacali deserteranno la seduta.

Per le concessioni di cui al p.b) dell'art. 15 provvede direttamente l'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

L'Assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 17 viene fatta dall'Autorità Comunale d'intesa con le Organizzazioni di categoria in base ai seguenti criteri:

- 1) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo art. 21, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni:
- 2) Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti:
- 3) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti le "novità" di cui al successivo art. 23:
- 4) Assegnazione, valutabile anno per anno, nell'ambito del quadro di riferimento definito dall'apposito organico funzionale, per eventuali esigenze di completamento parco (da effettuarsi per quanto possibile in base alla graduatoria di cui al 2° comma dell'art. 21) e per i padiglioni d'entrata di cui al successivo art. 24.

L'assegnazione di cui ai punti nn. 3) e 4) del presente articolo non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

ART. 21 - REQUISITI

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- a) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione.

- b) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda:
- c) maggiore anzianità di appartenenza alla Categoria.
- d) eventuale residenza abituale e continuativa nel Comune.
- e) maggiore anzianità di domanda senza interruzione, non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione.

Dopo la scelta delle attrazioni a cui verranno rilasciate le concessioni, la Commissione di cui all'articolo 19 stilerà una graduatoria delle attrazioni escluse in modo da formare un elenco di mestieri in aspettativa. I titolari di tali attrazioni, fermo restando l'obbligo di continuare a presentare regolare istanza in bollo nei successivi anni, saranno i primi ad avere la concessione qualora si addivenisse ad un allargamento dell'area disponibile o mancasse un mestiere simile (avente cioè eguale classificazione nell'apposito elenco ministeriale), e ciò al fine di formare e presentare un parco divertimenti adeguato e funzionale.

ART. 22 - ANZIANITA' DI FREQUENZA

L'anzianità di frequenza è un connubio inscindibile tra due entità (mestiere + titolare), quindi strettamente personale, essa viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che, la nuova attrazione non comporti un'anomala variazione e/o alterazione della struttura funzionale del parco e sia di tipo tale da non concretare diretta concorrenza alle altre attrazioni simili già concessionarie nel parco stesso.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa, può essere ammessa l'assenza, preventivamente notificata al Comune, per un solo anno ogni 4 (quattro) se giustificata da seri e validi motivi e dalla partecipazione del titolare con il suo mestiere alla formazione di un parco pubblico di nuova istituzione, fiera od altro tradizionale.

L'assenza, per qualsiasi motivo giustificata, per due anni consecutivi, comporta comunque la perdita dell'anzianità di frequenza.

Soltanto in caso di decesso, di invalidità di lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile del titolare, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante, inteso come suo familiare convivente e cooperante da almeno cinque anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione. in caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti, la commissione vaglierà il caso usando un criterio equo, basandosi ed uniformandosi alle regole del Codice Civile e del Diritto di Famiglia.

ART. 23 - ATTRAZIONI NOVITA'

In relazione all'area effettivamente disponibile ed all'organico funzionale di cui all'art. 25 è auspicabile mantenere nel parco divertimenti uno spazio a disposizione delle attrazioni costituenti "novità" intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni.

In caso di più richiedenti per analoghe attrazioni sarà effettuata una rotazione in rapporto ai requisiti attribuibili ad ogni singolo titolare.

In assenza di domande riguardanti novità lo spazio disponibile verrà assegnato ad altri richiedenti con normali attrazioni secondo quanto previsto al punto 4) dell'art. 20 ed in funzione dell'organico funzionale di cui all'art. 25.

ART. 24 - PADIGLIONI D'ENTRATA

L'assegnazione delle concessioni per attrazioni denominate "Padiglioni d'entrata" definite dall'apposito elenco ministeriale verrà fatta in relazione all'area disponibile ed alle necessità di organico.

In caso di più richiedenti per analoga attrazione sarà effettuata una rotazione in rapporto a requisiti attribuibili ad ogni singolo titolare.

ART. 25 - ORGANICO FUNZIONALE

Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni che la compongono, al fine di rendere la manifestazione stessa il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli attrazionisti.

La somma delle attrazioni che compongono ogni singola manifestazione ne determina l'organico funzionale.

L'Amministrazione Comunale di Vercelli, d'intesa con le Associazioni di Categoria dello Spettacolo viaggiante, provvede con apposito atto deliberativo a determinare sia l'organico funzionale del parco divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti per la festività patronale di S. Eusebio, sia quello di ogni altra manifestazione ricorrente eventualmente istituita in futuro.

Ogni singolo organico funzionale deve, nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente regolamento, prevedere:

- a) la definizione della tipologia, sulla base degli appositi elenchi ministeriali, delle attrazioni ammesse:

- b) l'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.
- c) i criteri per la gestione operativa del parco, con riferimento, in particolare alla dislocazione delle attrazioni, alle modalità di una loro eventuale sostituzione, alla verifica periodica della funzionalità dell'organico, alla tutela degli attrazionisti titolari di posto fisso eventualmente risultanti eccedenti rispetto al numero fissato nell'organico stesso.

ART. 26 - INSERIMENTO GIOVANILE

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria, vaglierà e cercherà di favorire, nel limite del ragionevole e del possibile, le domande presentate da persone giovani alle prime esperienze di lavoro autonomo, accordando la preferenza a chi risulti essere senza alternativa di lavoro non essendo in possesso di altra autorizzazione per diverso mestiere.

ART. 27 - SOCIETA', CONSORZI DI ATTRAZIONISTI, COOPERATIVE

Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a Società, Consorzi di attrazionisti, Cooperative, purchè sia allegata alla domanda la fotocopia dell'atto pubblico costitutivo, nella domanda siano contenute la ragione sociale e la denominazione esatta della Società, Consorzio e Cooperativa ed il relativo N.O. Ministeriale sia esattamente corrispondente a quello indicato nell'atto costitutivo.

ART. 28 - INVIO DELLE CONCESSIONI

L'assegnazione o la negazione delle concessioni va inviata agli interessati almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della manifestazione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia porterà all'esclusione da ulteriori concessioni per i futuri parchi fino ad un massimo di due anni: quanto sopra verrà stabilito dall'autorità Comunale d'intesa con le Organizzazioni Sindacali.

Contro la negata concessione dell'autorizzazione all'impianto è ammesso il ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della notifica.

L'istanza in bollo dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere precisi e validi motivi per cui si ricorre, sarà

compito dell'Amministrazione Comunale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, dare un parere definitivo.

ART. 29 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta la immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione con altra similare di proprietà di terzi solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 30 - RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Sindaco la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata nel periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante.

La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata. Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza, unitamente all'autorizzazione del rappresentato.

L'autorità comunale, sentiti i rappresentanti sindacali, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'attrazione che non invia la comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità, violando lo spirito del presente Regolamento, incorrerà nella immediata revoca della concessione e nella esclusione da ulteriori concessioni per i futuri parchi, per un periodo di 2 (due) anni, con la perdita dell'anzianità.

Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedente anche il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

ART. 31 - IMPIANTO E SPIANTO DEI MESTIERI

Nessuna attrazione può essere impiantata nel Parco dopo il giorno fissato per l'apertura della manifestazione, nè spiantata prima del giorno fissato per la sua chiusura, salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Autorità Comunale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria.

I trasgressori incorrono nella esclusione da ulteriori concessioni per i futuri Parchi per un periodo di 2 (due) anni: perdono altresì il diritto di anzianità.

E' fatto altresì divieto di entrata nell'area del Parco con motrici e rimorchi per spiantare il mestiere prima dello orario di chiusura stabilita per il Parco.

I trasgressori saranno puniti con sanzione pecuniaria e, in caso di recidività, incorreranno nella sanzione della esclusione per 2 (due) anni dal Parco.

ART. 32 - LIMITAZIONE DEI SUONI

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonchè ogni rumore non strettamente indispensabile per il funzionamento dei vari mestieri, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione Comunale, d'intesa con le Organizzazioni di Categoria.

I trasgressori saranno puniti per le prime due infrazioni, con sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre alla terza infrazione sarà revocata la concessione in atto e si determinerà l'esclusione per un anno da tutti i parchi divertimento allestiti nel Comune.

ART. 33 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha il diritto di essere sistemato nel recinto del Parco Divertimenti - o nelle immediate vicinanze per i padiglioni dolciari - nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza.

Il medesimo può fare richiesta di miglioria e richiedere una verifica qualora il suo diritto di anzianità fosse da egli ritenuto non giustamente considerato.

ART. 34 - PERIODO DI FRANCHIGIA

Per un periodo di almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni manifestazione ricorrente di cui al precedente art.17 è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

sarà parimenti ostacolata la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale.

Fanno eccezione attrazioni isolate eventualmente inserite in manifestazioni locali particolari purchè la permanenza sia limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e non possa configurarsi la formazione di un parco divertimenti come definito ai sensi di legge.

Il periodo di franchigia di cui sopra è ridotto a giorni 15 (quindici) nel caso in cui l'installazione precedente la manifestazione ricorrente riguardi un circo equestre o uno spettacolo circense.

ART. 35 - CONCESSIONE DELLE AREE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO
(ART. 7 LEGGE 337/68)

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei parchi di divertimento, gli organizzatori di spettacoli viaggianti debitamente autorizzati, dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima dell'installazione delle attrezzature, in competente bollo.

Nella domanda, corredata dal N. di Codice Fiscale, debbono essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente, sua residenza ed eventuale altro recapito.
- b) l'esatto periodo per il quale si richiede la concessione.
- c) la precisa indicazione della superficie complessiva dell'area richiesta per l'installazione delle attrazioni vere e proprie.
- d) la precisa indicazione della superficie complessiva richiesta per l'insediamento delle carovane e dei cariaggi al seguito.

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:

- fotocopia dell'autorizzazione Ministeriale di cui allo art. 7 della L. 337/68, debitamente rinnovata;
- elenco dettagliato degli esercenti e delle rispettive attrazioni aderenti alla manifestazione.

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli interessati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione dovranno provvedere al versamento di cui al precedente art. 13.

La concessione di aree di cui al presente articolo non può essere fatta in occasione delle manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 17 e nei 120 (centoventi) giorni precedenti.

TITOLO III
=====

CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI CIRCENSI IN GENERALE

ART. 36 - CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI ED AGLI SPETTACOLI CIRCENSI

Il presente titolo disciplina la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e degli altri spettacoli circensi a tal fine gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno in cui intendono iniziare l'attività.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto respinte, quelle domande la cui data di presentazione preceda di oltre 24 (ventiquattro) mesi la prevista data di inizio dell'attività, e/o richiedono un periodo di agibilità, entro il quale situare discrezionalmente il periodo di effettiva permanenza, superiore a giorni 30 (trenta).

Detta istanza dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto al precedente art.16, 1° comma.

L'assegnazione delle concessioni va notificata agli interessati almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione della concessione salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

Il mancato adempimento a detto termine potrà portare su decisione dell'Autorità Comunale a sanzioni pecuniarie o all'esclusione da ulteriori concessioni per un periodo massimo di 4 (quattro) anni.

Le singole concessioni, rilasciate sempre e comunque in conformità a quanto previsto al 3° comma del precedente art.34, avranno la durata massima di giorni 15 (quindici) salvo proroga, la quale, potrà essere concessa a seguito di istanza motivata dal concessionario da presentarsi prima della scadenza della primitiva concessione, purchè non siano violate le disposizioni del successivo art. 37.

ART. 37 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E PERIODI DI FRANCHIGIA

Se è già stata rilasciata una concessione ad uno spettacolo appartenente alla categoria dei circhi equestri, non ne potrà essere rilasciata una seconda ad un altro spettacolo della stessa categoria per il periodo decorrente dal sessantesimo giorno precedente quello della data di inizio degli spettacoli del primo circo al trentesimo giorno seguente.

Analogo criterio verrà adottato per quanto riguarda il periodo di franchigia che dovrà essere osservato per l'installazione di due spettacoli appartenenti alla categoria degli altri spettacoli

circensi (arene acrobatiche, safari etc.).

I periodi di franchigia di cui ai due commi precedenti sono ridotti della metà nel caso in cui sia già stata rilasciata una concessione ad uno spettacolo compreso in una delle due categorie e l'eventuale installazione precedente o susseguente ad essa riguardi uno spettacolo appartenente all'altra categoria.

In caso di più richiedenti per dette concessioni che ricadrebbero in uno dei periodi di franchigia di cui ai precedenti commi, l'assegnazione sarà accordata al richiedente che avrà presentato per primo la relativa domanda: in caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnazione stessa, verrà effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale una nuova assegnazione sulla base della graduatoria determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ai fini del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche per le occupazioni di suolo privato, del Demanio e del Demanio Comunale dovrà essere presentata domanda al Sindaco alla quale dovrà essere allegata la relativa autorizzazione del proprietario dell'area interessata.

ART. 38 - OBBLIGHI E CONDIZIONI

Le concessioni in parola sono subordinate all'osservanza dei seguenti obblighi e condizioni da parte del concessionario:

- 1) Divieto assoluto di sub-concessione, salvo autorizzazione del Comune, sentito il parere dell'ente Nazionale Circhi:
- 2) L'uso di altoparlanti e amplificatori è consentito a basso volume e solo all'interno del circo e dello spettacolo circense:
- 3) L'attività serale potrà essere autorizzata secondo le prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza:
- 4) Il Comune declina ogni responsabilità in caso di danni verso terzi e diritti e ragioni degli stessi:
- 5) Il concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione dovrà provvedere al versamento dell'importo di cui al precedente art. 13.
- 6) Il concessionario prima dell'insediamento della propria attrazione, deve presentare all'A.M.N.U. richiesta del servizio, da compilarsi su apposito modulo fornito dall'Azienda stessa: sulla base di detta richiesta l'Azienda impone immediatamente al concessionario il pagamento dei seguenti importi tariffari espressamente determinati dall'Amministrazione Comunale:
 - a) tariffa, forfettariamente calcolata sulla base di 1 ora giornaliera di lavoro di autocarro, autista ed aiuto + I.V.A., da addebitarsi per ogni giorno di permanenza:
 - b) tariffa, forfettariamente calcolata sulla base di 5 ore di lavoro di autocarro, autista ed aiuto + I.V.A., da addebi-

tarsi "una tantum" per raccolta e trasporto dei rifiuti lasciati sull'area alla fine del periodo di permanenza.

Entrambi i predetti importi tariffari devono essere liquidati all'A.M.N.U. anticipatamente rispetto al momento dell'installazione dell'attrazione: il Comune subordina comunque il rilascio del permesso di occupazione del suolo pubblico alla esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento all'Azienda delle tariffe in questione.

- 7) Il concessionario risponderà di eventuali danni al patrimonio pubblico. A garanzia di tale impegno il concessionario dovrà inoltre prima dell'inizio della manifestazione, effettuare il versamento presso i competenti Uffici Comunali di un deposito cauzionale infruttifero stabilito con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Detto versamento sarà restituito subito dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione, semprechè siano state rispettate scrupolosamente le condizioni e gli obblighi stabiliti, in conformità a quanto previsto allo art.8 del presente regolamento.

Eventuali inadempienze da parte dei circhi saranno segnalate all'Ente Nazionale Circhi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39 - DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 34, 1° COMMA

D'intesa con le Associazioni di Categoria dello Spettacolo Viaggiante ed al fine di garantire la tutela di diritti di fatto acquisiti da alcuni attrazionisti ai quali, pur in mancanza delle condizioni richieste per l'istituzione di una nuova manifestazione ricorrente, in precedenza e pressochè annualmente sono state regolarmente rilasciate concessioni ricadenti in un arco temporale che, con l'entrata in vigore del presente regolamento, viene compreso nel periodo di franchigia previsto dall'art.34 per il tradizionale parco divertimenti di S. Eusebio, in parziale deroga a quanto disposto dal 1° comma del citato art. 34, è ammesso l'eventuale rilascio di concessioni per l'installazione - nel solo periodo intercorrente tra le ultime due settimane del mese di maggio e la 1° settimana del mese di giugno - di n. 1 autoscontro, n. 1 giostra per bambini, n. 2 tiri, n. 2 rotonde e n. 1 banco gastronomico esclusivamente a quegli attrazionisti che sono già risultati titolari di tali concessioni per il periodo dal 25/5/1985 al 9/6/1985.

La deroga di cui al comma precedente ha carattere transitorio e validità - nell'ambito numerico, tipologico e temporale pre-

detto - progressivamente limitata in funzione dell'eventuale esaurimento naturale della manifestazione in questione, non essendo le concessioni stesse rilasciabili ad altri richiedenti e/o per attrazioni diverse da quelle sopraelencate, nè ripristinabili in caso di rinuncia o di mancata partecipazione, comunque motivata, di uno o più concessionari.

ART. 40 - SANZIONI

Le inadempienze alle norme del presente Regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale per quelle che rivestono particolare gravità, sarà inoltre applicabile la revoca della concessione e l'esclusione dei parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

ART. 41 - RICHIEDENTI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18/3/68, n. 337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento, nonché le norme antincendi, di tutela dei diritti di autore, di osservanza di particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali e tributarie, gli usi e consuetudini locali.